

Raccomandazioni in caso di cambiamento di destinazione di chiese e di centri ecclesiali

Premessa

I cambiamenti epocali che viviamo non possono non interessare anche i vescovi svizzeri e le loro responsabilità pastorali.

1. Chiesa in mutamento

La flessione demografica, l'accresciuta mobilità e una diminuzione del legame con le istituzioni sociali caratterizzano l'epoca della globalizzazione. Anche le chiese accusano un calo di partecipazione di fedeli e una diminuzione delle risorse finanziarie. I centri cittadini, nei quali si trovano chiese di pregio artistico, sono divenuti centri commerciali e amministrativi, mentre gli abitanti si spostano in periferia. Anche per la diminuzione del numero dei presbiteri ci si interroga sulla destinazione di taluni edifici sacri, sempre meno utilizzati.

D'altra parte comunità straniere e movimenti ecclesiali sono alla ricerca di luoghi d'incontro. Sarebbe irragionevole costruirne di nuovi, quando abbondano quelli inutilizzati.

Resta il fatto che le chiese e i centri ecclesiali hanno un valore non solo religioso, ma anche artistico e sociale, la cui preziosità non può essere disattesa.

2. Direttive

In consonanza con la situazione vengono qui emanate delle direttive dalla Conferenza dei Vescovi che vogliono tener conto della globalità di questa delicata problematica.

2.1 Chiese e centri ecclesiali

Un cambiamento eventuale di destinazione può toccare chiese, cappelle e altri edifici sacri, case parrocchiali, conventi e case religiose.

2.2 Proprietari

Possono essere:

- Cantoni, municipi, patriziati
- diocesi
- parrocchie
- ordini, congregazioni, istituti secolari e movimenti ecclesiali
- fondazioni, istituzioni ecclesiali
- associazioni cooperative.

Si noti che a volte il proprietario di una costruzione non è il medesimo del terreno su cui è edificata.

3. Raccomandazioni

3.1 I luoghi di culto vanno considerati con estrema attenzione e venerazione

I presbiteri del luogo facciano conoscere sollecitamente queste raccomandazioni ai rappresentanti legali non ecclesiali, pubblici o privati, indicando che si prevede un cambiamento di destinazione sul loro terreno.

Si prenda contatto con le Curie e le istanze preposte ai beni culturali, onde valutare gli aspetti storici e culturali circa le decisioni da prendere.

Gli edifici ecclesiali sono stati costruiti con grandi sacrifici da parte dei fedeli, pure impegnati nel loro mantenimento. Questi legami affettivi non possono essere trascurati.

3.2 Cambiamento d'uso

Qualora si preveda di adibire i locali ad altri scopi si distingua tra il prestito, l'affitto o la vendita. L'affitto di chiese ed altri edifici sacri è di gran lunga da preferire alla loro vendita. L'impiego per altre finalità va fissato con contratti scritti e firmati.

3.2.1 *La cessione e il cambiamento d'uso*

Si dia la precedenza in primo luogo alle comunità religiose cattoliche, ai nuovi movimenti ecclesiali in crescita.

Si tenga poi conto delle comunità di lingua straniera che non dispongono per la loro pastorale di spazi adatti. Esse devono però garantire che le chiese restino luoghi di culto e gli edifici continuino ad essere luoghi d'incontro a disposizione anche di altre comunità.

Chiese e cappelle non devono essere messe a disposizione di comunità di altre religioni o sette. Invece, procedendo con prudenza, possono esser messi a loro disposizione come centri d'incontro altri locali ecclesiali. Nessun edificio può essere messo a disposizione di comunità che fanno proselitismo e si oppongono alla dottrina della chiesa cattolica.

Si può prendere in considerazione l'uso di chiese o edifici per scopi culturali o sociali. L'uso a scopi puramente lucrativi e commerciali è da respingere nella misura in cui si oppongono all'etica cristiana.

3.2.2 *Affitto o vendita*

Chiese e centri, nella misura del possibile, restino ai proprietari attuali. L'affitto è preferito alla vendita. La vendita è esclusa se trasformazioni successive portano ad un uso in disaccordo con i principi etici della chiesa o se si suppongono cessioni a ulteriori acquirenti. Ecco perché gli scopi di utilizzazione devono essere rigorosamente precisati nelle trattative di vendita.

I cambiamenti d'uso vanno iscritti a registro fondiario con l'indicazione sia del mutamento dello scopo sia di un possibile diritto di compera.

Le chiese e i centri ecclesiali possono a volte essere destinati a servire comunità ecclesiali anche se non sono in loco.

3.2.3 *Demolizione come ultima ratio*

Questa può avvenire solo in casi eccezionali. Si deve allora valutare se l'area possa essere utilizzata anche in futuro per scopi ecclesiali o comunque mai contrari alla Chiesa. Oggetti sacri e mobilio degli edifici demoliti siano destinati a scopi liturgici.

3.3 Direttive del diritto canonico

Al proposito il diritto canonico è molto sobrio circa la riduzione dei luoghi sacri (can. 1210 e can. 1212) e circa l'uso profano delle chiese. Queste norme vanno sempre osservate.

L'assemblea parrocchiale non può vendere un bene ecclesiale (costruzione o terreno) senza l'approvazione delle Curia, rispettivamente (per beni maggiori) della Santa Sede. Occorre rispettare le prescrizioni giuridiche particolari della Diocesi concernenti la procedura per un eventuale affitto o vendita di stabile ecclesiale.

4. Allegato a) Estratto del CIC

Can. 1210

Nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietato qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo. L'Ordinario, però, per modo d'atto può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo.

Can. 1212

I luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione se sono stati distrutti in gran parte oppure destinati permanentemente a usi profani con decreto del competente Ordinario o di fatto.

Can. 1222

§1 Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.

§2 Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.

5. Allegato b)

Breve richiamo alle norme canoniche generali riguardanti l'alienazione di beni ecclesiali (a prescindere dalla loro natura) (cf can. 1290ss, 634ss e Appendice CIC).

Generalmente parlando, il diritto canonico si prefigge la conservazione del patrimonio ecclesiale. Beni ecclesiali possono tuttavia essere venduti, a determinate condizioni, in virtù di rette ragioni oggettive.

In effetti, qualora un'entità ecclesiale riconosciuta (parrocchia, comunità religiosa, fondazione o associazione) desideri separarsi da uno dei suoi beni (anche tramite un intermediario) e qualora il montante della trattazione superi i fr. 20.000.-¹ (se avviene una divisione del bene in questione, l'insieme delle diverse parti fa fede per la determinazione del montante), viene applicata la seguente procedura in vista dell'ottenimento dell'autorizzazione canonica richiesta prima di ogni alienazione:

- occorre verificare che la parte venditrice ottemperi alle condizioni legali (civili), regolamentari e usuali (accordo esplicito dell'assemblea parrocchiale, del superiore della comunità con il suo capitolo, d'un consiglio di fondazione o d'una commissione ecc.);
- tutte le ragioni e condizioni della vendita siano trasmesse alla Curia vescovile sul cui territorio si trova l'oggetto del quale è prospettata la vendita. La Curia contatta quindi il Consiglio diocesano per gli affari economici, in seguito il Collegio dei consultori²;
- se queste tre istanze diocesane si pronunciano a favore della transazione presentata, il vescovo può autorizzare la vendita (per decreto), se il montante non supera i fr. 5'000'000.-. In effetti, al di là di questa somma, occorre ottenere l'avallo della Santa Sede e l'accordo del vescovo va confermato dalla Santa Sede.

6. Allegato c) Bibliografia ulteriore

Segreteria della Conferenza episcopale tedesca: Arbeit-chilfen n. 175, Umnutzung von Kirchen, Beuterilung-kriterien und Entscheidungshilfen U.a. mit Ritus zur Profanierung einer Kirche, 24 settembre 2003 (www.dbk.de/schriften/DBK5.Arbeitschilfen/AH175.pdf)

¹ cf. *Monitore Ecclesiastico* n. 6, giugno 1985.

² Se a vendere è un istituto, il Superiore e il consiglio possono, fino al limite fissato dalla Santa Sede, legittimamente autorizzare questa vendita senza fare riferimento alle autorità diocesane, che verranno avvertite tuttavia per cortesia. Oltre la somma fissata dalla Santa Sede o per altre ragioni particolari, essi dovranno sottomettere una domanda e ottenere risposta scritta.

